

Codice A1906A

D.D. 18 giugno 2018, n. 257

R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "CACCIANO" nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) presentata dalla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà' n. 4. Pos. C105B.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

il Decreto dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino n. 123 dell’11 giugno 1992 con il quale è stata conferita alla Società Minerali Industriali S.r.l. per anni 20 la Concessione mineraria per minerali di feldspati, caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata “CACCIANO“, estesa su di una area di 169,00 ettari, situata nel territorio dei comuni di Curino e Masserano (BI);

il Decreto dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino n. 163/1999 corretto ed integrato dalla D.D. n. 85 del 4 luglio 2002 e la successiva D.D. n. 10 del 5 febbraio 2003 con la quale l’area della concessione mineraria “Cacciano” è stata ridotta ad ettari 110,8;

la D.G.R. n. 58-4987 del 28 novembre 2012 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale della concessione mineraria “CACCIANO”;

la D.D. n. 166 del 7 maggio 2013 con la quale la sopra descritta concessione mineraria è stata rinnovata fino al 30 marzo 2018 ;

l’istanza datata 31 gennaio 2018, con la quale la Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, (P.I.: 01661310035) ha chiesto il rinnovo della sopra citata concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 mediante procedimento unico per ulteriori 5 anni, allo scopo di dare completa attuazione al progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato;

la polizza fidejussoria n. 159674211 stipulata l’11 aprile 2018 in ottemperanza al comma 5 dell’art. 33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte, inviata in data 16 aprile 2018 al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, che a seguito di controllo formale risulta conforme alla D.G.R. n. 13-5041 del 15 maggio 2017:” Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie”.

Preso atto che:

l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1° marzo 2018 e in pari data all'Albo Pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi con referto senza osservazioni e opposizioni;

l'area oggetto di richiesta di concessione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 è stata rinnovata con provvedimento del SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale n. 87 del 3 agosto 2017 per 5 anni.

Considerato che:

il progetto di coltivazione della miniera e il conseguente recupero ambientale è stato preventivamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n. 58-4987 del 28 novembre 2012 assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

ritenuto inoltre che la coltivazione del giacimento minerario a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria ceramica.

Tutto ciò premesso:

viste le risultanze del sopralluogo istruttorio svolto l' 8 marzo 2018 e il verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi lo stesso giorno durante la quale non è emersa la necessità di integrazioni al progetto, ma relativamente agli aspetti della l.r. 45/1989 sono state indicate prescrizioni operative, riportate nei pareri dei Settori regionali competenti;

visti i pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 :

- parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore regionale Geologico acquisito con prot. n. 23712/A1906A del 12 marzo 2018;
- parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, acquisito con prot. n. 28552/A1906A del 26 marzo 2018;

visti gli atti d'ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: “Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04”;

visto il comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^ categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in euro 0,57 al metro cubo di materiale estratto nell'anno;

visto il comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;

vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 27 aprile 2018 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

vista la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premesse, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano alla Società Minerali Industriali S.r.l. con sede legale in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, (P.I.: 01661310035) è accordato il rinnovo per anni 5 della Concessione mineraria denominata “CACCIANO”, situata nei territori dei comuni di Curino e Masserano (BI) per minerali di feldspati, caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.

2. L'area della Concessione resta invariata ed è pari a 110,8 (centodieci/8) ettari, la delimitazione è la medesima descritta nel verbale di delimitazione allegato alla determinazione dirigenziale n. 10 del 5 febbraio 2003 citata nelle premesse che qui si richiama integralmente.
3. Il titolare della concessione è tenuto a:
 - a) Continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina pari a 4881,78 Euro (quattromilaottocentoottantuno/78) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2018 (accertamento n. 616/2018) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte" IBAN: IT91S0200801033000040777516, con causale "Concessione mineraria Cacciano, Comuni di Curino e Masserano (BI), C105B" L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
 - b) Corrispondere ai sensi dell'art. 26 commi 3 lettera d) e comma 6, lettera d), l'onere del diritto di escavazione" pari a Euro 0.57 al m³ di materiale estratto nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.
4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Amministrazione avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della Società Soris S.p.A.. Verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.lgs 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).
5. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il progetto approvato e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58-4987 del 28 novembre 2012 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;
 - b) ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi dal Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli e dal Settore regionale Geologico, citati nelle premesse, che autorizzano la modifica del suolo ai sensi della l.r. 45/1989 finalizzata alla coltivazione del giacimento di feldspati, caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, allegati alla presente determinazione – allegati A e B.
 - c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
 - d) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - e) Attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
 - f) Far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 giorni (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

- g) Informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti.
6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la D.G.R. n. 58-4987 del 28 novembre 2012 la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la fase di pre-screening ai sensi del D.lgs 152/2006.
 7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
 8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
 9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

GM/CF/mcc